



AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda

Regolamento d'investimento

del 1° luglio 2026
AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

1 Principi

Il presente regolamento d'investimento stabilisce, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP, art. 49a cpvv. 1 e 2 OPP 2) gli obiettivi, i principi, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere osservati nella gestione del patrimonio di AXA Fondazione LPP Svizzera romanda (di seguito denominata «fondazione»).

In primo piano nella gestione del patrimonio vi sono esclusivamente gli interessi degli assicurati.

La fondazione seleziona accuratamente i suoi investimenti patrimoniali, li gestisce e li monitora, facendo in modo che sia garantita la sicurezza del conseguimento degli scopi previdenziali. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati (art. 50 cpvv. 1 e 2 OPP 2).

La responsabilità è dell'organo supremo, che effettua l'investimento patrimoniale in modo comprensibile e in linea con i criteri di un'adeguata ripartizione dei rischi, della garanzia della liquidità per la fornitura delle prestazioni assicurative e di libero passaggio nonché della ricerca di un rendimento adeguato al mercato monetario, dei capitali e immobiliare (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP nonché art. 50 cpv. 3, art. 51 e art. 52 OPP 2).

Gli investimenti patrimoniali

- vengono ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute e settori diversi;
- vengono effettuati sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti conformi agli standard di mercato.

Per l'attuazione della strategia d'investimento, la fondazione impiega i seguenti strumenti:

- un'organizzazione d'investimento e una regolamentazione delle competenze che garantiscono un processo decisionale efficiente e strutturato in base al principio del doppio controllo;
- un piano d'informazione adeguato al livello, affinché le istanze responsabili dispongano di informazioni significative rilevanti ai fini della conduzione;
- strumenti di pianificazione e di sorveglianza, in particolare un piano di liquidità e analisi periodiche dei risultati d'investimento e della capacità di rischio per stabilire i requisiti che la strategia d'investimento deve soddisfare, nonché per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

2 Direttive generali d'investimento

Tutte le disposizioni di legge, in particolare le prescrizioni d'investimento della LPP, della OPP 2 nonché le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti devono essere osservate in qualsiasi momento.

La fondazione stabilisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, una strategia d'investimento (asset allocation strategica), basata sulla capacità di rischio prevista dalla politica d'investimento e che tiene conto delle caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle diverse categorie d'investimento.

La strategia d'investimento viene verificata dalla fondazione almeno ogni 3 anni, o quando eventi straordinari lo richiedono e, se necessario, viene adeguata, prestan-

do attenzione alla conformità a medio-lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi della fondazione (art. 51a cpv. 2 litt. n LPP).

2.1 Strategia d'investimento

La strategia d'investimento della fondazione e i relativi margini di oscillazione sono riportati nell'Allegato 1 e costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2.2 Categorie d'investimento

Le categorie d'investimento definite nell'Allegato 2 del presente regolamento si fondano sulla LPP e sull'OPP 2 (in particolare art. 53 OPP 2) nonché su diverse raccomandazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Il consiglio di fondazione controlla che vengano osservati i limiti per gli investimenti ai sensi dell'art. 55 OPP 2. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 le possibilità d'investimento possono essere estese, purché l'osservanza dei capoversi 1-3 di questa disposizione di legge sia comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale.

2.3 Riserva di fluttuazione

La fondazione copre i rischi di mercato con la costituzione di una riserva di fluttuazione sul lato dei passivi iscritti nel bilancio commerciale applicando l'art. 65b lit. c LPP e in linea con le raccomandazioni contabili di Swiss GAAP RPC 26.

L'Allegato 3 del presente regolamento spiega come viene determinata questa riserva.

3 Mansioni e competenze

L'organizzazione della gestione nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio della fondazione comprende i seguenti tre livelli:

- consiglio di fondazione
- commissione d'investimento
- direzione operativa

3.1 Consiglio di fondazione

La composizione del consiglio di fondazione è definita negli statuti.

Le mansioni principali e le competenze del consiglio di fondazione nell'ambito degli investimenti patrimoniali comprendono in particolare:

- nomina e incarico della commissione d'investimento;
- emanazione del presente regolamento e dei successivi adeguamenti;
- determinazione dell'allocazione strategica e dei margini di oscillazione, ossia delle categorie d'investimento ammesse, delle quote a lungo termine e delle divergenze temporaneamente accettabili;
- emanazione delle linee guida e delle limitazioni per gli investimenti patrimoniali, che devono essere rispettate tenendo conto dell'allocazione strategica;
- delibera di estensioni delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2 e prova concludente di tali estensioni nel rapporto annuale;
- controllo della regolare attuazione della strategia d'investimento a lungo termine e osservanza delle direttive d'investimento.

Il consiglio di fondazione può delegare l'attuazione della strategia d'investimento nel quadro dei principi, degli obiettivi e delle direttive a una commissione d'investimento, a un ufficio di deposito centrale (global custo-

dian), a una direzione del fondo, a un gestore patrimoniale. Il consiglio di fondazione può ricorrere ai servizi di un consulente d'investimento esterno indipendente. Stabilisce i requisiti che queste persone e istituzioni devono soddisfare (art. 48f OPP 2 e art. 49a cpv. 2 lit. d OPP 2).

3.2 Commissione d'investimento

La commissione d'investimento è composta da un numero paritetico di membri del consiglio di fondazione. I membri vengono nominati dal consiglio di fondazione, che può eleggere altri specialisti interni o esterni (senza diritto di voto) nella commissione d'investimento.

Le mansioni principali e competenze della commissione d'investimento comprendono in particolare:

- monitoraggio della realizzazione della strategia d'investimento stabilita dal consiglio di fondazione;
- preparazione della base decisionale per la determinazione della strategia d'investimento a lungo termine;
- controllo dei gestori patrimoniali, dell'attività d'investimento e del successo d'investimento e raccomandazione di eventuali misure di correzione necessarie all'attenzione del consiglio di fondazione.

Per ogni nuovo investimento in un nuovo gestore patrimoniale che supera il 2 % del patrimonio della fondazione è necessario l'esplicito consenso della commissione d'investimento.

La commissione d'investimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e, in caso di necessità, può essere convocata in qualsiasi momento da uno dei membri. Redige un verbale in merito a ogni seduta con copia al consiglio di fondazione.

3.3 Direzione operativa

Le mansioni principali e le competenze della direzione operativa nell'ambito degli investimenti patrimoniali comprendono in particolare:

- monitoraggio e informazione del consiglio di fondazione in merito all'osservanza delle disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle attività d'investimento;
- assegnazione dei mezzi disponibili ai gestori patrimoniali nel quadro delle prescrizioni del consiglio di fondazione;
- allestimento del budget, pianificazione e controllo della liquidità;
- richiesta di una dichiarazione scritta annuale di tutte le persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale in merito ai vantaggi patrimoniali personali (art. 48l cpv. 2 OPP 2);
- redazione di un resoconto all'attenzione del consiglio di fondazione;
- attuazione amministrativa delle disposizioni legali e regolamentari in merito alla tutela dei diritti degli azionisti della fondazione ai sensi del punto 6 e regolare resoconto alla commissione d'investimento.

La direzione operativa prepara le sedute della commissione d'investimento e vi partecipa.

3.4 Consulente d'investimento esterno indipendente

Le mansioni principali e competenze del consulente d'investimento esterno indipendente vengono regolamentate in un contratto di mandato scritto e comprendono in particolare:

- sostegno agli organi/alle persone competenti nell'attuazione della strategia d'investimento;
- elaborazione di basi decisionali per la determinazione di una strategia d'investimento conforme al rischio;

- sostegno agli organi/alle persone competenti nell'organizzazione e nel monitoraggio dell'attività d'investimento dei gestori patrimoniali;
- responsabilità per un controllo puntuale e corretto dell'attività d'investimento dei gestori patrimoniali;
- calcolo annuale delle riserve di fluttuazione necessarie e raffronto delle stesse con le riserve disponibili;
- prese di posizione rispetto alle decisioni della commissione d'investimento e del consiglio di fondazione.

3.5 Gestore patrimoniale

Della gestione patrimoniale vengono incaricate esclusivamente persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 OPP 2 (incl. art. 48h-l OPP 2) nonché all'art. 48f cpv. 4 OPP 2.

Le mansioni principali e competenze dei gestori patrimoniali comprendono in particolare:

- responsabilità per l'amministrazione del patrimonio d'investimento nel quadro di mandati di amministrazione chiaramente definiti e sulla base di linee guida e disposizioni pattuite con la fondazione;
- resoconto periodico al consiglio di fondazione e alla commissione d'investimento in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali. A questo scopo allestiscono un rapporto relativo alla loro attività nel periodo in esame e, se necessario, riferiscono oralmente davanti al consiglio di fondazione e alla commissione d'investimento.

La selezione dei gestori patrimoniali avviene in un processo documentato e comprensibile. La conformità al mercato dei mandati di gestione patrimoniale viene verificata regolarmente dal consiglio di fondazione. Come gestori patrimoniali esterni vengono presi in considerazione banche e gestori patrimoniali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 nonché cpv. 4 OPP 2.

3.6 Ufficio di deposito centrale (global custodian)

L'ufficio di deposito centrale (global custodian) è responsabile per lo svolgimento ineccepibile dei servizi di base della global custody.

Le mansioni dell'ufficio di deposito centrale (global custodian) vengono descritte in un contratto di mandato scritto.

4 Sorveglianza e redazione del rapporto

Il rapporto garantisce che i singoli organi competenti dispongano delle informazioni necessarie per esercitare le funzioni di conduzione loro attribuite.

Gli investimenti e la loro amministrazione devono essere monitorati costantemente. A intervalli regolari è necessario redigere un rapporto di adeguato tenore sui contenuti dell'attività di sorveglianza, in modo tale da mettere a disposizione degli organi competenti informazioni esaustive (cfr. Allegato 4).

5 Lealtà nella gestione patrimoniale, conflitti d'interessi e vantaggi finanziari

I membri del consiglio di fondazione e della commissione d'investimento, nonché tutte le persone che sono coinvolte nell'amministrazione del patrimonio della fondazione agiscono rispettando gli articoli 48f e seguenti OPP 2. In particolare sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge in materia d'integrità e lealtà, prevenzione dei conflitti d'interesse, negozi giuridici con persone vicine e affari per conto proprio.

6 Tutela dei diritti degli azionisti

I diritti di voto e di elezione legati ad azioni di società anonime svizzere detenute direttamente dalla fondazione e quotate in Svizzera o all'estero sono esercitati sistematicamente nell'interesse degli assicurati, in particolare per i seguenti punti:

- elezione dei membri e del presidente del Consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;
- retribuzioni per il Consiglio di amministrazione, la direzione operativa e il consiglio consultivo;
- modifica di disposizioni statutarie.

Nella sua valutazione delle proposte la fondazione si orienta in base agli interessi a lungo termine degli azionisti. La durevole prosperità della fondazione svolge un ruolo centrale in tal senso. L'interesse degli assicurati è considerato garantito se le votazioni avvengono in primo luogo nell'interesse finanziario a lungo termine degli azionisti della società, dunque se viene perseguita una massimizzazione del valore della società in oggetto.

Il consiglio di fondazione si occupa dell'esercizio dei diritti degli azionisti. Può trasferire questa competenza a un comitato o a un altro organo all'interno o all'esterno della fondazione, a condizione che i suoi obblighi di sorveglianza e i suoi diritti di responsabilità restino garantiti.

Una volta all'anno la fondazione redige un rapporto relativo al suo comportamento di voto e di elezione.

7 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2022 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2019.

Il consiglio di fondazione

Losanna, 25 marzo 2022

Allegato 1 Strategia d'investimento

Asset allocation strategica e margini di oscillazione tattici

	Allocazione strategica	Margini di oscillazione tattici		Limiti secondo OPP 2
		Minimo	Massimo	
Liquidità	2,0 %	0,0 %	10,0 %	
Ipoteche	7,0 %	4,0 %	10,0 %	
Obbligazioni	13,0 %	0,0 %	25,0 %	
Obbligazioni CHF	4,0 %	0,0 %	7,0 %	100 %
Obbligazioni investment grade	6,0 %	0,0 %	9,0 %	
Obbligazioni high yield	0,0 %	0,0 %	3,0 %	
Obbligazioni mercati emergenti	3,0 %	0,0 %	6,0 %	
Azioni	38,0 %	26,0 %	50,0 %	
Azioni Svizzera	14,0 %	11,0 %	17,0 %	50 %
Azioni Svizzera small & mid cap	4,0 %	2,0 %	6,0 %	
Azioni mondo	14,0 %	11,0 %	17,0 %	
Azioni mondo small cap	3,0 %	1,0 %	5,0 %	
Azioni Emerging Markets	3,0 %	1,0 %	5,0 %	
Immobili	23,0 %	17,0 %	28,0 %	
Immobili Svizzera	20,0 %	17,0 %	23,0 %	30 %
Immobili estero	3,0 %	0,0 %	5,0 %	
Investimenti alternativi	14,0 %	0,0 %	27,0 %	
Senior Loans	3,0 %	0,0 %	6,0 %	15 %
Debitori privati	4,0 %	0,0 %	7,0 %	
Private equity	3,0 %	0,0 %	6,0 %	
Altri investimenti alternativi	4,0 %	0,0 %	8,0 %	
Infrastruttura	3,0 %	0,0 %	6,0 %	10 %
Totale	100,0 %			
Totale investimenti in moneta estera senza copertura del rischio di cambio	34,3 %	20,0 %	40,0 %	30 %

Indice di raffronto

Indice di raffronto	
Liquidità	FTSE CHF 3m Euro Dep.
Obbligazioni CHF	Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB
Obbligazioni investment grade	2,7 % Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF 3,3 % Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Unhedged USD
Obbligazioni mercati emergenti	1,4 % JPM Emerging Markets Blended HC (50 % EMBIGD 50 % CEMBIBD) hedged in CHF 1,7 % JPM Emerging Markets Blended HC (50 % EMBIGD 50 % CEMBIBD) unhedged in USD
Obbligazioni high yield	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Unhedged USD
Ipoteche	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10Y, Lag 1M
Azioni Svizzera	Swiss Performance Index
Azioni Svizzera small & mid cap	SPI Extra
Azioni mondo	6,3 % MSCI World ex Switzerland Small Cap 100 % hedged to CHF Index 7,7 % MSCI World ex Switzerland 100 % Index
Azioni mondo small cap	1,4 % MSCI World ex Switzerland Small Cap 100 % hedged to CHF Index 1,7 % MSCI World ex Switzerland Small Cap Index
Azioni mercati emergenti	MSCI Emerging Net Total Return USD Index
Immobili Svizzera	KGAST Immo-Index Mixed, lag 1 M
Immobili estero	0,6% KGAST Immo-Index Residential, lag 1 M 2,4% KGAST Immo-Index Commercial, lag 1 M
Private equity	Indice MSCI World (NETR) (+1%), lag 4M
Senior Loans	S&P Global Leveraged Loan Index, lag 1M
Debitori privati	S&P Global Leveraged Loan Index, lag 2M
Altri investimenti alternativi	Indice Pictet LPP-40 2000
Infrastruttura	MSCI World Core Infrastructure, lag 4 M

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026. Esso sostituisce l'Allegato 1 dell'11 luglio 2022.

Allegato 2 Direttive d'investimento

L'investimento del portafoglio avviene in generale in titoli liquidi o titoli con una liquidità che corrisponde ai generi di investimenti effettuati (liquidità ridotta in determinati investimenti immobiliari o alternativi), così che possa essere conseguito un rendimento conforme al mercato.

L'investimento in titoli necessita di un'adeguata diversificazione (art. 50 cpvv. 1-3 OPP 2, art. 51 OPP 2 e art. 52 OPP 2).

I limiti di cui all'art. 54 OPP 2 (limite per debitore), art. 54a OPP 2 (limite per partecipazioni a società) e art. 54b OPP 2 (limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno) devono essere rispettati.

Liquidità e mercato monetario

Depositi bancari, depositi a termine e altri investimenti del mercato monetario in CHF e in valute estere devono essere diversificati tra debitori caratterizzati da una buona solvibilità.

Obbligazioni

In generale, per gli investimenti in obbligazioni e crediti in CHF e in obbligazioni in valute estere, devono essere scelti debitori caratterizzati da una buona solvibilità (rating minimo: investment grade) e da un elevato grado di notorietà. Per gli investimenti collettivi devono essere scelti fondi che perseguono la stessa politica della qualità e della liquidità.

Gli investimenti in obbligazioni la cui qualità è inferiore a «investment grade» non possono rappresentare più del 10% del patrimonio complessivo.

Obbligazioni e crediti in CHF

Il patrimonio può essere investito in crediti espressi in importi fissi, in particolare obbligazioni, comprese quelle convertibili o con diritto di opzione.

Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli e collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

Obbligazioni in valute estere

Il patrimonio può essere investito in crediti espressi in importi fissi, in particolare obbligazioni, comprese quelle convertibili o con diritto di opzione.

Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli e collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

Azioni di società svizzere

Il patrimonio può essere investito in azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, nonché in quote sociali di cooperative.

Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli e collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

Azioni di società estere

Il patrimonio può essere investito in azioni o titoli equivalenti di società estere.

Forma d'investimento: sono ammessi investimenti singoli e collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

Immobili

La fondazione investe direttamente o indirettamente in immobili.

Gli investimenti immobiliari diretti sono ammessi solo in Svizzera. Devono essere adeguatamente diversificati in base a criteri quali posizione geografica, scopo ed età degli stabili. La partecipazione della fondazione per ciascuno stabile non può superare il 5% del valore del portafoglio.

Infrastruttura

Il patrimonio della fondazione può essere allocato in investimenti infrastrutturali.

L'allocazione può avvenire in investimenti individuali o collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2.

Investimenti alternativi

- Sono inoltre ammessi i seguenti investimenti alternativi: senior loans, debitori privati, oro, private equity, hedge funds, insurance linked securities e materie prime.
- Non possono superare il margine di oscillazione superiore stabilito nell'Allegato 1.
- La fondazione può investire esclusivamente in investimenti collettivi. Per investimenti quotati, le quote di investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 sono ammesse come investimenti.
- Anche gli investimenti secondari sono ammessi.
- Viste le particolarità di questa categoria d'investimento è accettabile una ridotta liquidità del portafoglio.
- Tuttavia per investimenti non quotati è necessario prestare attenzione a una buona diversificazione per generi d'investimento, regioni, vintage year ed emittenti.
- Gli investimenti con l'obbligo di effettuare altri investimenti sono vietati ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. e OPP 2.

Valute

Le divise possono essere amministrate attivamente con l'obiettivo di proteggere il rendimento del portafoglio (currency overlay, hedging, ecc.).

La copertura del rischio valutario non può superare il massimo del 100% degli investimenti in valute estere.

Prestito di titoli (securities lending)

Non esistono prestiti di titoli (securities lending) per titoli detenuti direttamente e mandati specifici impartiti dalla fondazione. Per investimenti collettivi e laddove possibile, la fondazione cerca soluzioni che consentano di evitare obbligazioni convertibili.

Per investimenti collettivi detenuti dalla fondazione, le operazioni di securities lending sono ammesse a condizione che:

- questi investimenti collettivi siano soggetti al diritto svizzero o a una legislazione equivalente, che indipendentemente dal luogo della sede e dalla custodia, rispetti in qualsiasi momento l'ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi;
- il volume dei prestiti di titoli non rappresenti più del 5 % del portafoglio.

Allegato 3 Riserva di fluttuazione

Il valore target della riserva di fluttuazione viene fissato dal consiglio di fondazione. La riserva viene calcolata in base a criteri attuariali e secondo il metodo economico-finanziario, vale a dire partendo da caratteristiche di rendimento e di rischio delle categorie d'investimento definite per la strategia. Il consiglio di fondazione fa allestire regolarmente un'analisi di asset liability.

L'importo della riserva si trova sul lato della passività del bilancio e il valore target è illustrato nell'allegato al conto annuale.

Per il calcolo del valore target della riserva si tiene conto dei seguenti elementi:

- la strategia d'investimento in vigore;
- rendimenti e rischi attesi;
- un orizzonte temporale di un anno;
- un livello di sicurezza pari al 97,5 %;
- il valore complessivo degli obblighi previdenziali al 31 dicembre.

Il volume auspicato della riserva di fluttuazione è stato calcolato l'ultima volta il 31 dicembre 2021. Sulla base degli elementi sopra indicati, la riserva di fluttuazione ammonta al 14,1 % degli obblighi previdenziali.

Il presente allegato entra in vigore il 1° luglio 2026. Esso sostituisce l'Allegato 3 del 1° gennaio 2022.

Allegato 4 Reporting

Il reporting si basa sul seguente piano:

Quando?	Chi?	Per chi?	Che cosa?
Mese	- Ufficio di deposito centrale (global custodian) - Società d'investimento - Gestore patrimoniale	- Commissione d'investimento - Consulente d'investimento esterno indipendente	- Attestato patrimoniale - Investment Report, in particolare: - performance (su tutti i livelli) - struttura patrimoniale - analisi strutturali - Compliance Report
Mese	Consulente d'investimento esterno indipendente	Commissione d'investimento	Investment Controlling Report, in particolare: - valutazione performance e rischio - valutazione attività d'investimento - raccomandazioni di azione
Trimestre	Consulente d'investimento esterno indipendente	Commissione d'investimento	Rapporto sull'attività d'investimento, in particolare: - rispetto dei limiti di categoria ai sensi dell'art. 55 e art. 57 cpv. 2 OPP 2 - rispetto dei margini di oscillazione della strategia - rispetto delle direttive d'investimento interne - valutazione performance e rischio - valutazione attività d'investimento - raccomandazioni di azione
Trimestre	Consulente d'investimento esterno indipendente e gestore patrimoniale	Consiglio di fondazione	Panoramica in particolare su: - stato degli investimenti - eventi particolari
Anno	Gestore patrimoniale	Consiglio di fondazione	Rendicontazione dettagliata in merito all'osservanza dell'art. 48f-I OPP 2, segnatamente in merito alla gestione degli affari per conto proprio (art. 48j OPP 2) e dei conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) nonché alla cessione di vantaggi patrimoniali e alla pubblicazione ai sensi dell'art. 48k e I OPP 2.
Anno	Commissione d'investimento	Consiglio di fondazione	Informazione in merito: - all'attività e al successo d'investimento nell'anno passato - al comportamento di voto e di elezione in occasione delle assemblee generali
Anno	Direzione operativa, su incarico del consiglio di fondazione	Destinatari delle prestazioni	Informazione in merito: - all'attività e al successo d'investimento nell'anno passato - al comportamento di voto e di elezione in occasione delle assemblee generali